



TRIBUNALE di FIRENZE

SEZIONE V CIVILE - CONCORSUALE

Il giudice Cristian Soscia,

nel procedimento ex art. 283 CCII (Esdebitazione del debitore incapiente) promosso da

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Firenze in via [REDACTED] n. [REDACTED],
codice fiscale [REDACTED]

Ha emesso il seguente

DECRETO ex art. 283 CCII

Premesso che

La sig.ra [REDACTED] ha presentato, per il tramite dell'organismo di composizione della crisi, domanda di esdebitazione, deducendo di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

Ritenuta la competenza di questo tribunale in quanto la ricorrente risiede a Firenze;

Ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 283 CCII atteso che:

*- la debitrice è persona fisica meritevole, stante l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo
o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*

In particolare, in ordine alle cause dell'indebitamento, l'OCC ha riferito quanto segue:

«Le cause dell'indebitamento della sig.ra [REDACTED] sono sostanzialmente riconducibili, alla sua attività di commerciante al dettaglio di fotografia, cinematografia, ottica (negozi di ottica), iniziata con l'apertura del negozio nell'anno 1997, e l'acquisto di strumentazione per la misurazione della vista e montaggio occhiali con la conseguente accensione di un finanziamento per euro 125.000,00.

Nell'anno 2003, rileva il negozio concorrente, ubicato in [REDACTED], a circa 300 metri di distanza per evitare nuova concorrenza. Sono stati effettuati acquisti in strumentazione per questa unità locale per un ammontare di euro 40.000,00.

Le difficoltà sono iniziate nel 2003, con la crisi del settore e la forza contrattuale dei fornitori delle grandi firme di occhiali che richiedevano grandi quantitativi di ordini per garantire la presenza del loro prodotto, causando crisi di liquidità e crescita del magazzino. Complessivamente l'apertura di questa nuova sede operativa, ha comportato una serie di costi aggiuntivi a cui non sono corrisposti i relativi ricavi, per cui già a partire dall'anno 2005 la sig.ra [REDACTED] ha ceduto l'unità locale, realizzando la somma di euro 20.000,00.

Proprio a partire dall'anno 2005 la sig.ra [REDACTED] risulta essere in una situazione debitoria abbastanza grave, in parte superata con l'aiuto finanziario di un familiare (una zia residente a [REDACTED]) e l'accensione di prestiti a tassi elevati. Con queste risorse finanziarie riesce ad effettuare il pagamento dei capitali presi a prestito, interessi ed i fornitori, lasciando debiti nei confronti dell'erario ed enti previdenziali.

L'attività si protrae per diversi anni fino all'anno 2013, anno in cui decide di fare una svendita totale per procedere successivamente alla cessazione dell'attività in data 30/04/2014».

Quanto alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni, va rilevato che la sig.ra [REDACTED] ha iniziato la propria attività imprenditoriale nel 1997, all'età di 22 anni, quale titolare dell'impresa " [REDACTED] "; l'impresa ha registrato un reddito complessivo positivo fino al 2013, mentre nel 2014 il reddito generato è stato negativo per €

71.571,00 (cfr. tabella pag. 7 relazione gestore). Il fatturato è stato superiore a € 100.000,00 fino al 2004; a partire da quell'anno, lo stesso è progressivamente diminuito, con un'incidenza dei costi sempre maggiore e con conseguente diminuzione del reddito complessivo.

Sul punto, il gestore ha riferito che «La sig.ra [REDACTED], quale titolare della ditta individuale [REDACTED] [REDACTED], a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dall'anno 2003, causa crisi di settore dell'ottica, ha chiesto varie dilazioni dei pagamenti, contratto piccoli finanziamenti, oltre all'accensione di un finanziamento di euro 125.000,00 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. nell'anno 2007, della durata di 5 anni con rata semestrale, che è riuscita a rimborsare in quanto dall'esame della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ad oggi, non risultano segnalazioni; ha provveduto al pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale in forma dilazionata, lasciando indietro il pagamento di imposte dovute all'Agenzia delle Entrate».

A seguito della cessazione dell'attività, la sig.ra [REDACTED] «ha trascorso diversi anni senza alcuna occupazione, prendendosi cura dei due figli minorenni, rispettivamente di 9 e 3 anni alla data di chiusura dell'attività; successivamente nell'anno 2017 e seguenti, è riuscita a trovare lavoro come dipendente a chiamata nel settore delle pulizie, commercio, assistenza per redazione inventari, senza riuscire a trovare un'occupazione a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione linda media mensile di circa euro 135,00».

In definitiva, dalla documentazione in atti e dalla relazione del gestore risulta che:

l'attuale situazione debitoria della sig.ra [REDACTED] è riconducibile al mancato pagamento di imposte all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS;
l'indebitamento complessivo ammonta a € 59.401,40;

Lo squilibrio finanziario della sig.ra [REDACTED] trova la sua principale causa nel cattivo andamento della ditta individuale, che ha rappresentato l'unica fonte di reddito del debitore;

la debitrice, consapevole della sua incapacità di far fronte ai debiti, «ha cercato negli anni, man mano che riusciva ad avere della disponibilità, a pagare i propri debiti confluiti in cartelle dell'Agenzia di Riscossione Da un esame della situazione debitoria presso l'Agenzia di Riscossione, dal 2001 al 2016, ha provveduto al pagamento di ben 75 cartelle, per contributi previdenziali, tassa occupazione suolo pubblico, tributi erariali, etc.»;

non risultano atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore tali da renderlo immeritevole dei vantaggi che derivano dal buon esito della procedura.

- *la debitrice non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*

La sig.ra [REDACTED] non risulta intestataria di alcun bene immobile né bene mobile registrato, e non risultano esservi state negli ultimi cinque anni acquisizioni o cessioni di tali beni.

La debitrice è coniugata in regime di separazione dei beni con il sig. [REDACTED]; il nucleo familiare è composto da 4 membri, e cioè dai coniugi e dai loro due figli, rispettivamente di anni 20 e di anni 14, entrambi studenti.

La famiglia vive nell'immobile di proprietà del sig. [REDACTED], libero da iscrizioni ipotecarie, sito in Firenze, Via [REDACTED] n. [REDACTED] costituito da 5,5 vani catastali oltre a garage.

Il reddito fiscale lordo del nucleo familiare risulta essere il seguente:

	Reddito Lordo Fiscale 2021	Reddito Lordo Fiscale 2022	Reddito Lordo Fiscale 2023	Reddito Lordo Fiscale 2024
	€ 2.457,00	€ 2.018,00	€ 1.475,00	€ 889,00
	€ 10.672,00	€ 10.770,00	€ 12.775,00	€ 14.044,00

Ai fini delle valutazioni di cui all'art. 283 CCII, il reddito della debitrice su base annua è inferiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (composto da quattro persone), come si evince dalla seguente tabella redatta dal gestore:

VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE

	assegno sociale inps al mese per il 2024 (fonte Inps)	534,40 €
(A) Assegno sociale anno 2024 (€. 534,40 x 13 mensilità)	6.947,20 €	
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 3.473,60)	3.473,60 €	
(C) <u>Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo</u>	10.420,80 €	
Componenti del nucleo familiare	4	
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,66	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	27.719,33 €	
(F) Reddito annuo netto del debitore (€. 298,70 mensili x 12 mensilità)	3.584,40 €	
(G) Utilità rilevanti (F - E)	-24.134,93 €	

Tenuto conto che le spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita sono pari a € 27.719,33, il requisito di cui all'art. 283, comma 2, CCII è soddisfatto anche se si considerasse il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare (comprensivo, dunque, anche del reddito del coniuge), pari a € 15.000,00 circa.

- la debitrice non ha beneficiato di altra esdebitazione;
- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 283 co. 3 CCII.

P.Q.M.

CONCEDE

L'esdebitazione alla sig.ra [REDACTED]

DISPONE

Che il debitore depositi annualmente in cancelleria per tre anni con decorrenza dal presente decreto la dichiarazione relativa alle utilità ulteriori di cui all'art. 283, commi 1 e 2, CCII ove positiva;

RICHIEDE

All'organismo di composizione della crisi di compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori ai sensi dell'art. 283 commi 1 e 2, CCII;

DISPONE

La comunicazione del presente decreto al debitore a cura della cancelleria e ai creditori a cura dell'organismo di composizione della crisi;

AVVERTE

I creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Firenze, 17 gennaio 2026

Il giudice

Cristian Soscia